

BGer 4A_507/2019 vom 18. November 2020

Bundesgericht, 2020-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_507_2019

FR: TF 4A_507/2019 du 18 novembre 2020

IT: TF 4A_507/2019 del 18 novembre 2020

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2.1

Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consiste la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345 ; DTF 135 I 19 consid. 2.2).

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2.2

La ricorrente non adempie le suddette esigenze di motivazione quando si diparte dalle constatazioni di fatto della sentenza impugnata. Il gravame è prevalentemente un atto di appello, nel quale essa discute liberamente i vari aspetti della causa, sulla base delle proprie valutazioni delle prove, per lo più senza riferirsi direttamente alle considerazioni dell'autorità inferiore e senza nemmeno tentare di dimostrare che gli accertamenti della Corte cantonale sarebbero addirittura arbitrari. Il ricorso si palesa inammissibile da questo profilo. Pure irricevibile si rivela il contenuto della replica spontanea, la quale si esaurisce in una completazione dell'argomentazione ricorsuale. Questa sentenza sarà quindi fondata sulla fattispecie riportata nel giudizio impugnato e non considererà le critiche basate su altri fatti nonché quelle contenute nella replica.

E. 3

Giusta l' art. 398 cpv. 1 CO , che rinvia all' art. 321e cpv. 1 CO , il mandatario risponde del danno che causa al mandante intenzionalmente o per negligenza. La sua responsabilità presuppone cumulativamente una violazione di un obbligo contrattuale di diligenza, un danno, un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno, nonché la colpa, che - se i primi tre requisiti sono adempiuti - viene presunta (art. 97 cpv. 1 CO ; sentenza 4A_350/2019 del 9 gennaio 2020 consid. 3.1, con rinvii).

Nella fattispecie la Corte cantonale ha in larga misura riconosciuto il mancato adempimento del mandato da parte dell'attrice, perché questa non aveva dato seguito alle istruzioni ricevute. La - grande - parte del ricorso dedicata alla descrizione delle violazioni contrattuali commesse dall'opponente non merita pertanto disamina. Poiché l'autorità inferiore ha - in primo luogo - respinto le pretese di risarcimento della ricorrente, perché ha ritenuto che non sussisteva un nesso di causalità fra le omissioni della mandataria e il danno fatto valere dalla mandante, nei considerandi che seguono verranno trattate le censure concernenti questo tema.

E. 4

Se la violazione contrattuale rimproverata al mandatario è un'omissione, il nesso di causalità deve sussistere fra l'atto omesso e il danno. Il rapporto di causa ed effetto fra i due è necessariamente ipotetico (un'inazione non può modificare il corso esteriore degli eventi), di sorta che già a questo stadio occorre domandarsi se, qualora l'atto omesso fosse stato effettuato, il danno sarebbe stato evitato; in caso di risposta affermativa va riconosciuta l'esistenza di un rapporto di causalità fra l'omissione e il danno (sentenza 4A_350/2019 del 9 gennaio 2020 consid. 3.2.2 cpv. 1, con rinvii).

Poiché il nesso di causalità è ipotetico, il giudice si fonda sull'esperienza generale della vita ed emana un giudizio di valore; facendo ciò elimina di primo acchito certi scenari come improbabili in base a tale esperienza. Basta che si convinca che il processo causale è stabilito con una verosimiglianza preponderante (sentenza 4A_350/2019 del 9 gennaio 2020 consid. 3.2.2 cpv. 2, con rinvii).

In linea di principio se il vincolo di causalità ipotetico tra l'omissione e il danno è stato accertato non si giustifica sottoporre tale constatazione a un nuovo esame sulla natura adeguata di tale causalità. Occorre pertanto interrogarsi sul corso ipotetico degli avvenimenti. La causalità ipotetica determinata esclusivamente sull'esperienza della vita può essere rivista nell'ambito dell'esame di un ricorso in materia civile (DTF 132 III 305 consid. 3.5). Il Tribunale federale è invece vincolato giusta l' art. 105 cpv. 1 LTF dagli

accertamenti di fatto che emanano dall'apprezzamento delle prove (sentenza 4A_350/2019 del 9 gennaio 2020 consid. 3.2.2 cpv. 3, con rinvii).

E. 4.1

La Corte cantonale ha ritenuto che il contratto 17 novembre 2009 sottoscritto dalla convenuta con la E. _____ BV conteneva una condizione sospensiva, che non si è verificata, in base alla quale C. _____ avrebbe dovuto accettare sia la cessione dei brevetti che le clausole del contratto, nonché obbligarsi a non esercitare il diritto di pegno verso la ricorrente. Ha quindi considerato, con riferimento alle poste del danno riconosciute dal Pretore sulla base del predetto contratto (euro 600'000.-- per la prima parte del prezzo di cessione dei brevetti e remunerazione di euro 100'000.-- prevista in un allegato), che gli effetti della convenzione non si erano prodotti a causa della mancata realizzazione della predetta condizione e non per le violazioni del mandato imputate all'opponente.

E. 4.2

La ricorrente lamenta che la Corte cantonale non ha distinto fra causalità naturale e causalità adeguata e afferma che l'opponente aveva esercitato un ingiustificato diritto di ritenzione sui brevetti, impedendole così di assolvere gli obblighi assunti nei confronti di C. _____. Sostiene che l'opponente non aveva dato seguito alle istruzioni ricevute nemmeno dopo che quest'ultimo aveva autorizzato il trasferimento dei brevetti, causando così il mancato adempimento della condizione sospensiva.

E. 4.3

Nella fattispecie la ricorrente non contesta che C. _____ non ha segnatamente rinunciato al suo diritto di pegno e che la condizione sospensiva non si è realizzata. Ella sostiene però che la condizione sarebbe stata adempiuta se l'opponente avesse trasferito i brevetti. Tale apodittica dichiarazione non spiega perché nel caso in cui il predetto trasferimento fosse stato effettuato, C. _____ avrebbe rinunciato al suo diritto di pegno. Ciò non emerge né dall'affermazione che la cessione dei brevetti avrebbe procurato alla ricorrente i mezzi finanziari che le avrebbero permesso di rimborsare C. _____ nei termini pattuiti né dall'asserzione secondo cui " i fatti che si collocano nella condizione sospensiva prevista al punto 12 sarebbero intervenuti solo successivamente qualora non ci fosse stata l'opposizione di B. _____ SA al trasferimento dei brevetti ". Ne segue che all'autorità cantonale non può essere rimproverato di avere violato il diritto federale, negando l'esistenza di un nesso causale fra la violazione contrattuale e il danno.

E. 5

Con riferimento alla perdita totale di valore dei brevetti la Corte cantonale ha dapprima ritenuto che la pretesa della convenuta doveva già essere respinta per ragioni procedurali, poiché le era stato riconosciuto un risarcimento in euro quando questa lo aveva invece domandato in franchi. A prescindere da tale motivazione, l'autorità inferiore ha poi ritenuto che l'azzeramento era dovuto al progressivo abbandono, rispettivamente al mancato rinnovo dei brevetti e alla cancellazione della società nel 2012 a causa dell'omesso pagamento delle relative tasse. Ha considerato che tale circostanza non era imputabile all'attrice, poiché questa aveva reso attenta la convenuta sulle conseguenze di un'assenza del pagamento e aveva chiesto di versarle le somme necessarie al mantenimento dei brevetti.

Nella fattispecie la ricorrente si concentra sulle considerazioni inerenti alla valuta della pretesa. A torto. Essendo i predetti accertamenti sufficienti per escludere una responsabilità

dell'opponente nell'azzeramento del valore dei predetti brevetti, essi avrebbero dovuto essere attaccati con delle censure che soddisfano le esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF . Il ricorso risulta pertanto inammissibile anche su questo punto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).

E. 6

Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.